



---

Corte III  
C-194/2026

## **Sentenza del 1° aprile 2026**

---

Composizione

Michela Bürki Moreni, giudice unica,  
cancelliere Oliver Engel.

---

Parti

**A.** \_\_\_\_\_, (Italia),  
ricorrente,

contro

**Cassa svizzera di compensazione CSC,**  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Assicurazione vecchiaia e superstiti, ammontare della  
rendita (decisione su opposizione del 21 novembre 2025).

**Ritenuto in fatto e considerato in diritto:****1.**

Con decisione su opposizione del 21 novembre 2025, la CSC ha confermato il provvedimento del 26 agosto 2025 con cui aveva calcolato nuovamente la rendita di vecchiaia percepita da A. \_\_\_\_\_ (di seguito: assicurata, interessata, ricorrente) in seguito al decesso di suo marito (doc. TAF 2).

**2.**

Con scritto del 27 novembre 2025 inoltrato alla CSC tramite posta ordinaria, l'interessata ha chiesto che vengano ricontrollati i periodi in cui è stata assoggettata all'AVS ed ha allegato un certificato di salario per l'anno 1964 (doc. TAF 1).

**3.**

Il 9 gennaio 2026 la CSC ha trasmesso lo scritto dell'assicurata a questo Tribunale per competenza (doc. TAF 2).

**4.**

Con decisione incidentale del 17 febbraio 2026, questa Corte ha rilevato che dal tenore dello scritto del 27 novembre 2025 risultava incerto se l'interessata intendesse impugnare presso il TAF la decisione su opposizione del 21 novembre 2025. Tale fatto andava pertanto chiarito con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali. La giudice dell'istruzione ha quindi invitato l'interessata a precisare – nel termine di 5 giorni dalla notificazione del provvedimento – se con l'invio succitato intendesse interporre ricorso presso il TAF e, in caso di risposta affermativa, a presentare nel medesimo termine un atto ricorsuale con motivi e conclusioni chiare, nonché la propria firma manoscritta in originale o quella manoscritta in originale di un rappresentante munito della necessaria procura (doc. TAF 3).

**5.**

La decisione incidentale del TAF del 17 febbraio 2026, a cui l'assicurata non ha dato seguito, le è stata notificata il 3 marzo 2026 (doc. TAF 4).

**6.**

**6.1.** Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi

contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

**6.2.** La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

**6.3.** Secondo giurisprudenza un atto va considerato ricorso solo allorché una determinata persona esprima in modo riconoscibile la propria volontà di ricorrere per ottenere la modifica di una situazione giuridica che la concerne e risultante da una decisione e che quindi solo in tale caso è possibile assegnare un termine suppletorio per rimediare ad eventuali vizi del ricorso (DTF 134 V 162 e DTF 112 Ib 634).

**6.4.** Secondo l'art. 52 cpv. 1 PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF (RS 173.32), l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Allorché mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma (in originale o in forma elettronica qualificata) del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediare con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA).

**6.5.** Benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso occorre comunque, da un lato, che nel ricorso si spieghi, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede in caso d'accoglimento del ricorso stesso (conclusioni [DTF 134 V 162 consid. 2; 112 Ib 634 consid. 2b]).

## **7.**

**7.1.** Nel caso in esame il termine assegnato all'interessata – con decisione incidentale del 17 febbraio 2026, notificata il 3 marzo 2026 (estratto track

and trace della Posta [doc. TAF 4]) – per precisare se, con lo scritto del 27 novembre 2025, intendesse interporre ricorso presso il TAF contro la decisione su opposizione della CSC del 21 novembre 2025 è nel frattempo scaduto infruttuoso (il termine di 5 giorni per confermare e regolarizzare il ricorso essendo scaduto il 9 marzo 2026 [art. 20 cpv. 1 e 3 e 22a lett. c PA in combinazione con l'art. 37 LTAF]). In simili condizioni lo scritto in esame, non potendo essere considerato ricorso, rispettivamente non avendo l'interessata provveduto a regolarizzare lo stesso, è inammissibile (art. 23 PA).

**7.2.** Gli atti vengono trasmessi per competenza all'autorità inferiore (art. 8 cpv. 1 PA), dopo la crescita in giudicato della presente sentenza (doc. TAF 1).

**8.**

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

**9.**

Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per le spese ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Non si entra nel merito dello scritto del 27 novembre 2025.

**2.**

Dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, gli atti verranno trasmessi per competenza all'autorità inferiore.

**3.**

Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili.

**4.**

Questa sentenza è comunicata all'interessata, all'autorità inferiore e all'UFAS.

La giudice unica:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Oliver Engel

(rimedi giuridici alla pagina seguente)

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: